

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DI CUI ALLO "STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI"

Art. 1

Disposizioni generali

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, "tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica" (DPR 21 novembre 2007, n. 235, art. 4, comma 2).

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto (D.P.R. 24/6/1998 n° 249 "Statuto delle studentesse e degli studenti, art. 4 comma).

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesiva dell'altrui personalità.

Art. 2

Comportamenti sanzionabili

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio. In particolare:
 - a. Assenze e ritardi devono essere tempestivamente giustificati (dalla famiglia in caso di alunni minorenni), secondo le norme fissate dall'art. del presente regolamento;
 - b. In caso di ritardi ingiustificati in numero superiore a quanto stabilito dal regolamento d'Istituto e di assenze reiteratamente non giustificate lo studente non verrà ammesso a scuola (se maggiorenne) o ammesso solo se accompagnato dai genitori (se minorenne);
 - c. Durante l'orario delle lezioni e tra un'ora e l'altra è ammesso allontanarsi dalla classe solo previo permesso dall'insegnante per il tempo strettamente necessario.
 - d. È assolutamente vietato uscire dall'Istituto durante l'orario delle lezioni e all'intervallo.
 - e. Le disposizioni attinenti allo svolgimento degli esami di stato devono essere rigorosamente rispettate.
2. Il comportamento tenuto nei confronti del Capo d'Istituto, di docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni deve essere improntato anche al rispetto formale.
3. Il comportamento non deve turbare l'ordine scolastico e non deve infrangere le disposizioni relative all'organizzazione e alla sicurezza.
4. I bagni, le attrezzature antincendio, le aule e tutte le loro suppellettili non devono essere danneggiati o manomessi.
5. Le attrezzature e gli impianti dei laboratori e il materiale didattico in genere, devono essere usate correttamente e in modo da non danneggiare il patrimonio della scuola.
6. È vietato fumare in ogni ambiente della scuola.
7. È vietato in classe l'uso del telefono cellulare, a scuola l'uso di ogni attrezzatura atta a riprodurre immagini, se non esplicitamente autorizzato ai sensi di legge, durante lo svolgimento delle lezioni e nel corso degli esami di stato.
8. Gli studenti devono astenersi da atti di violenza e da reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana.
9. Gli studenti sono tenuti ad assumere comportamenti che non ledano i principi generali della Costituzione Italiana e che il rispetto dell'identità etnica, politica e religiosa dei compagni.

Art. 3

Sanzioni

Le sanzioni, oltre che temporanee, devono essere proporzionate alla gravità dell'infrazione commessa, e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

Art. 4

Procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare di cui agli artt. 3.7-3.19 prevede:

1. Contestazione in ufficio.
2. Convocazione dell'interessato e dell'organismo competente (se Consiglio di Classe, completo dei rappresentanti dei genitori e degli studenti), che opererà secondo la prassi che segue:
 - a. Accertamento dei fatti ed esposizione a discolta da parte dell'interessato (da verbalizzare).
 - b. Allontanamento dell'interessato.
 - c. Proposte, discussione, votazione.
 - d. Verbalizzazione della discussione e della delibera.
 - e. Comunicazione all'interessato.
 - f. Identificazione di un docente per il contatto didattico durante l'allontanamento dell'interessato dalla scuola, nel caso le sanzioni deliberate lo prevedano.
3. Ufficializzazione della delibera e suo inserimento nel fascicolo personale, che segue lo studente in eventuali trasferimenti di Istituto; la registrazione delle sanzioni disciplinari in tale fascicolo costituisce in sé dato sensibile.

Art. 5

Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all'interessato: il ricorso, comunque, non sospende l'esecuzione della sanzione.

Unico organo competente per i ricorsi è l'apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, di cui al comma 2 dell'art. 5 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti. Esso è composto da 2 docenti designati dal Consiglio d'Istituto, 1 membro del personale ATA, 1 genitore, 1 studente, eletti dalle rispettive componenti ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Ha durata annuale.

L'Organo di Garanzia decide sui ricorsi entro 10 giorni.

Art. 6

Reclami

L'Organo di Garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione delle norme dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, comprese quelle contenute nel presente Regolamento.

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami contro le violazioni di cui al comma 1, previa parere vincolante di un Organo di Garanzia Regionale.

L'Organo di Garanzia Regionale è composto da due studenti designati dal Coordinamento Regionale delle Consulte Provinciali degli Studenti, tre docenti e un genitore, eletti secondo le modalità stabilite con apposito atto dall'Ufficio Scolastico Regionale. È presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale. Ha durata biennale.

L'Organo di Garanzia Regionale svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione e rende il parere entro 30 giorni. Oltre tale termine il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Art. 3	Motivi	Sanzione	Competenza
Art. 3.1	Inosservanza dei doveri scolastici	Ammonizione privata o in classe	Docente
Art. 3.2	Inefficacia del richiamo verbale per il disturbo reiterato della lezione	Ammonizione con nota sul registro	Dirigente Scolastico Docente
Art. 3.3	Ritardo oltre i limiti nelle giustificazioni	Ammonizione con nota sul registro	Dirigente Scolastico o Docente
Art. 3.4	Ritardo nell'ingresso in aula all'inizio delle lezioni (oltre 5)	Interdizione dalla lezione del giorno	Dirigente Scolastico
Art. 3.5	Frequente assenza dalle lezioni	Ammonizione con nota sul registro, convocazione della famiglia dal D. S.	Dirigente Scolastico o Docente
Art. 3.6	Uso improprio del telefono cellulare	Ammonizione con nota sul registro	Dirigente Scolastico o Docente
Art. 3.7	Reiterazione dei casi di cui all'art. 3, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6	Ammonizione con nota sul registro Assegnazione a lavori a favore della comunità scolastica	Consiglio di classe a maggioranza assoluta (50%+1)
Art. 3.8	Manifestazioni offensive dei principi della Costituzione	Ammonizione con nota sul registro Assegnazione a lavori a favore della comunità scolastica	Consiglio di classe a maggioranza assoluta (50%+1)
Art. 3.9	Comportamento scorretto durante le gite scolastiche	Assegnazione a lavori a favore della comunità scolastica	Consiglio di classe a maggioranza assoluta (50%+1)
Art. 3.10	Gravi o reiterate offese al Dirigente Scolastico, ai docenti, al personale della scuola e ai compagni	Sospensione fino a 5 giorni	Consiglio di classe a maggioranza assoluta (50%+1)
Art. 3.11	Atti che turbano o impediscono il regolare svolgimento dell'attività scolastica	Sospensione fino a 15 giorni	Consiglio di classe a maggioranza assoluta (50%+1)
Art. 3.12	Intimidazione, violenza	Sospensione fino a 15 giorni	Consiglio di classe a maggioranza assoluta (50%+1)
Art. 3.13	Atti di particolare gravità, perseguibili d'ufficio se vi sia pericolo per l'incolumità delle persone; atti che violano la dignità e il rispetto della persona umana, ivi compreso l'abuso di tecnologia digitale.	Allontanamento dalla scuola a. sino al permanere delle situazioni di pericolo o condizioni di accertata incompatibilità, b. sino al termine dell'anno scolastico; possibile esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato	Consiglio d'Istituto, sentito il Consiglio di Classe
Art. 3.14	Reati perseguibili penalmente (non vale il limite di 15 gg.)	Allontanamento dalla scuola per una durata determinata dalla gravità del reato, sino al termine dell'anno scolastico e possibile esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato	Consiglio d'Istituto, sentito il Consiglio di Classe
Art. 3.15	Danneggiamento colposo o doloso a locali, suppellettili, strumenti di laboratorio etc.	Ammonizione con nota sul registro, convocazione della famiglia dal D. S. Risarcimento del danno	Consiglio d'Istituto secondo la valutazione del danno da parte dell'ufficio tecnico
Art. 3.16	Reiterazione dei casi di cui all'art. 3.15	Risarcimento del danno Sospensione fino a 15 giorni	Consiglio d'Istituto secondo la valutazione del danno da parte dell'ufficio tecnico
Art. 3.17	Uso del telefono cellulare in sede di prova d'esame di stato	Sequestro del telefono cellulare fino alla fine della prova	Presidente Commissione d'esame
Art. 3.18	Disturbo reiterato dello svolgimento delle prove d'esame di stato	Allontanamento temporaneo dall'aula	Presidente Commissione d'esame
Art. 3.19	Uso di sussidi e metodi illeciti nello svolgimento delle prove d'esame di stato.	Annullamento della prova	Presidente Commissione d'esame